

APPELLO 08/2006

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Eugenio Torre (membri), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti), con Marco Alberti, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori) ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 3813 avverso la decisione con la quale, in data 02.04.2006, il Comitato per le Proteste del "VI Trofeo Ines e Dino ANFOSSO", organizzato dal Circolo Velico Ventimigliese di Ventimiglia nei giorni 1 e 2 aprile 2006 respinse la protesta presentata dall'imbarcazione ITA 3813 contro ITA 3749 per un'assenta violazione da parte di quest'ultima della regola 18.2(c). Nel fornire la propria versione dei fatti espone l'appellante che:

- l'imbarcazione del protestante ITA 3813 (barca 3) raggiungeva la zona delle due lunghezze della boa n. 3, sottovento, *ingaggiata* all'esterno di un'altra imbarcazione (barca A);
- subito dietro, ma *non ingaggiata*, sopravveniva la barca del protestato ITA 3749 (barca C);
- al momento del giro di boa il protestante (barca B) si *teneva discosto* dalla barca A interna, dandole lo *spazio* sufficiente per completare la manovra;
- mentre la barca del protestante si apprestava al giro di boa, il protestato non si è *tenuto discosto* e con la prua della sua barca ha toccato il lato sinistro della barca 3, lasciandovi un piccolo segno dell'urto;
- il timoniere della barca B ha immediatamente comunicato alla barca C la propria intenzione di protestarla;
- l'imbarcazione protestata C, proseguiva la propria regata ed eseguiva l'autopenalizzazione di 720° dopo aver completato l'intero lato di bolina ed aver girato la boa n. 1, quindi ad una distanza temporale di circa venti minuti dal momento in cui era avvenuto l'incidente.

Tanto premesso in fatto l'odierno appellante lamenta che il Comitato per le Proteste incorse in una erronea interpretazione e successiva applicazione della Regola 44.1 R.R. allorché ritenne tempestiva l'esecuzione dell'autopenalizzazione da parte di ITA 3749 e non considerò che la regola non esonera da squalifica l'imbarcazione che abbia comunque conseguito un notevole vantaggio nella regata.

Le parti ed il Comitato per le Proteste hanno fatto pervenire le rispettive osservazioni.

L'appello è fondato.

Osserva preliminarmente questa Giuria d'Appello che l'accertamento della corretta esecuzione dell'autopenalizzazione da parte di un'imbarcazione presuppone, sul piano logico, che si sia previamente acclarato che la stessa sia, in concreto, incorsa in una violazione delle regole della *Parte seconda*.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie, e comunque non vi è traccia che una simile indagine sia stata compiuta, atteso che la decisione si limita a riportare la seguente enunciazione: “ Si rigetta la protesta perché si ritiene che ITA 3749 abbia eseguito la penalità nel momento più opportuno. »

Orbene, da tale stringata descrizione dei fatti non vien dato di comprendere la dinamica dell'incidente nelle varie fasi che hanno preceduto la collisione ed in particolare la direzione del vento e le condizioni meteo-marine, il numero e la distanza laterale tra le barche, la rotta e la velocità da ciascuna di esse tenuta, le modalità in cui si stabilirono gli ingaggiamenti, le manovre eseguite, le imbarcazioni tra cui vi fu il contatto, nonché le parti dello scafo interessate dall'urto e, da ultimo, l'entità dei danni.

Solo dopo aver compiuto una puntuale ricostruzione dell'incidente ed aver accertato con motivazione congrua che una barca in esso coinvolta abbia violato una regola della *parte seconda*, il Comitato per le Proteste avrebbe potuto procedere all'indagine circa la corretta esecuzione dell'autopenalizzazione e la tempestività di essa, tenendo conto che “comunque, se (la barca) ha causato una lesione o un danno grave o ha conseguito un notevole vantaggio nella regata o nella serie, la sua penalizzazione sarà ritirarsi.”

Orbene, la mancata puntuale illustrazione dei dati anzidetti sottrae a questa Giuria di Appello ogni possibilità di valutare se da parte del Comitato delle Proteste vi sia stata una corretta interpretazione e conseguente applicazione delle regole.

Per questi motivi la Giuria d'Appello, in accoglimento del gravame, annulla la decisione appellata e rimette gli atti al Giudice di Primo Grado affinché, riaperta l'udienza, preliminarmente verifichi l'ammissibilità della protesta e, correttamente accertati ed esposti i fatti, emetta la propria decisione fondata sulle risultanze degli stessi.

Così deciso in Bari il 8 luglio 2006

L'estensore

Giuseppe Russo

Il Presidente

Giuseppe Meo